



**NORME DEFINITIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE
nella Zona Y Storica**

IL COMANDANTE

Preso atto della necessità, emersa nei mesi di vigenza, di apportare alcune modifiche a chiarimento di quanto stabilito con Ordinanza 25/D del 30 settembre 2016, confermando la mantenuta validità delle premesse indicate nell'Ordinanza citata
Ritenuto doveroso dare seguito a tale determinazione, dando atto che il presente provvedimento viene adottato per garantire agli utenti maggiore sicurezza e migliore fruizione della sede stradale;

Accertati il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;

Indicata l'efficacia del presente provvedimento immediatamente all'atto della sua adozione;

Atteso che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta segnaletica e con pubblicazione all'Albo Pretorio;

Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 c. 1 l. a e 37 c. 3 del c. d. s. (D. lgs. del 30 aprile 1992, n° 285) e ss. mm.;

Visto l'art. 107 del T. U. approvato con D. lgs. del 18 agosto 2000, n° 267;

Visto l'art. 74 del D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992;

Ritenuto necessario dare seguito alla segnalazione, dando atto che il presente provvedimento viene adottato per garantire agli utenti la tutela dei diritti e la migliore fruizione della sede stradale in condizioni di massima sicurezza;

Ritenuto accoglibile quanto richiesto, dando atto che il presente provvedimento viene adottato per esigenze di carattere tecnico per la migliore riuscita dell'attività di cui sopra e/o per garantire agli utenti maggiore sicurezza e migliore fruizione della sede stradale;

ORDINA

che per i motivi esposti in narrativa, **con decorrenza dalle ore 9.00 del 22 maggio 2017, entro l'itinerario sotto individuato**, siano attuate le seguenti norme particolari di circolazione:

- **Banchi di Sotto (tra via di San Vigilio e via di Città)**
 - **via di Città**
 - **via delle Donzelle (tratto da Banchi di Sotto a vicolo del Viscione)**
 - **via delle Terme (tratto da piazza dell'Indipendenza a via di Città)**
 - **via di Beccheria**
 - **via dei Pellegrini (tratto da via di Città a via di Monna Agnese)**
 - **via delle Campane**
 - **via del Castoro (tratto da via di Città a via del Poggio)**
- Divieto di sosta 00.00/24.00**
Divieto di transito con le seguenti eccezioni:
1. **veicoli d'Istituto delle Forze dell'Ordine**
 2. **veicoli con permesso Residenti o Garage autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse situati entro l'itinerario;**
 3. **veicoli utilizzati da medici muniti di specifico permesso, veicoli socio – assistenziali per il solo tratto di via di Città tra le intersezioni con via delle Terme e via dei Pellegrini;**
 4. **veicoli utilizzati da medici muniti di specifico permesso che effettuino visite presso propri assistiti residenti entro l'itinerario;**
 5. **Veicoli del TPL per il solo tratto di via di Città tra via di Fontebranda e via delle Terme e viceversa;**
 6. **Veicoli adibiti al servizio di spazzamento meccanico e adibiti al servizio igiene urbana e raccolta rifiuti esclusivamente tra le ore 6.00 e le ore 10.00 di ogni giorno entro l'itinerario;**
 7. **Veicoli comunali in servizio di pronta reperibilità e trasporto scolastico entro l'itinerario;**
 8. **Veicoli autorizzati al servizio di trasporto merci entro l'itinerario, muniti di specifico contrassegno, esclusivamente nella fascia oraria 6.00 – 9.30 e fino alle ore 10.00 per i soli veicoli a trazione esclusivamente elettrica, e soltanto se impegnati in consegne o ritiri da attività insistenti nell'itinerario medesimo. È sempre vietato il transito finalizzato al solo attraversamento;**
 9. **Veicoli utilizzati da manutentori, muniti di apposito contrassegno, esclusivamente entro la fascia oraria 6.00 – 9.30 e fino alle ore 10 per i soli veicoli a trazione esclusivamente elettrica, e soltanto se impegnati in interventi presso residenti o altri soggetti domiciliati entro l'itinerario. È sempre vietato il transito finalizzato al solo attraversamento.**

E' facoltà della Polizia Municipale valutare e concedere eventuali deroghe alle norme presenti concedendo autorizzazione al rilascio dei permessi da parte dell'Ufficio competente nei casi di comprovata ed oggettiva necessità e/o urgenza.

La presente sostituisce l'Ordinanza 25/D del 30 settembre 2016 che viene contestualmente abrogata.

Sono abrogate tutte le norme precedentemente emanate incompatibili con il presente provvedimento.

DEMANDA

Al Responsabile dell'Ufficio competente la collocazione e la manutenzione della prescritta segnaletica.

Al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal D. lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27 c. 3 del D. lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992.

Che, ai sensi dell'articolo 3 c. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. di Firenze entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Siena, dalla Residenza Municipale, lì 18 maggio 2017

IL COMANDANTE IN S. V.

Cesare Rinaldi